

MATERIA PENALE E *NE BIS IN IDEM*: UN'INTRODUZIONE (*)

di Antonio Gullo

*È noto che l'emersione della *matière pénale*, quale categoria autonoma di derivazione sovranazionale, ha condotto a una estensione delle garanzie penalistiche anche a illeciti aventi formalmente natura diversa. In questo percorso evolutivo, un approfondimento circa la compatibilità con i diritti fondamentali si è imposto anche per i sistemi a doppio binario, fortemente indiziati di violare il *ne bis in idem*. Il contributo, introduttivo alle relazioni presentate in occasione della tavola rotonda organizzata nell'ambito del master LUISS in diritto penale d'impresa, si propone quindi di analizzare brevemente le tappe di tale dibattito, adottando la necessaria prospettiva della materia penale e ripercorrendo i temi trattati nei diversi interventi. Sulla scia del primo saggio, ci si concentra quindi sull'assorbente rilevanza assunta dalla funzione della sanzione nella giurisprudenza costituzionale, illustrando come la Corte abbia impiegato il secondo criterio Engel per determinare, in senso restrittivo, l'appartenenza di misure afflittive alla materia penale. Prendendo poi le mosse dal secondo contributo, si analizza più da vicino l'evoluzione della giurisprudenza CEDU sul *ne bis in idem*, che almeno a partire da A e B c. Norvegia sembra aver spostato i termini della questione sulla proporzionalità complessiva della risposta sanzionatoria. Una rivitalizzazione del lato processuale della garanzia si ritrova invece nell'ultimo arresto della Corte costituzionale sulla questione, dal quale prende le mosse il terzo intervento qui pubblicato, che si concentra dunque sulle implicazioni del diritto all'unicità della persecuzione anche in una prospettiva infra-sistemica.*

SOMMARIO: 1. L'impatto della *matière pénale* sui sistemi a doppio binario. – 2. Le stagioni del *ne bis in idem*. – 3. La proporzionalità della sanzione complessiva. – 4. La diversa tipizzazione delle fattispecie. Una possibile alternativa?

1. L'impatto della *matière pénale* sui sistemi a doppio binario.

È noto che in vari ordinamenti europei si sia deciso di adottare come strumento di lotta a determinati fenomeni criminali un modello fondato sull'applicazione cumulativa di illeciti penali e amministrativi per il medesimo fatto¹. Simili sistemi, cd. a

(*) I diversi contributi raccolti nella presente sezione riproducono le relazioni della tavola rotonda "*Materia penale e ne bis in idem*" organizzata nell'ambito del Master in Diritto Penale d'Impresa (LUISS) lo scorso 4 aprile 2025.

Il presente contributo, in considerazione del proprio carattere introduttivo, in via eccezionale non è stato sottoposto a previa procedura di *peer review*.

doppio binario, presentano indubbi vantaggi in una prospettiva repressiva, permettendo di irrogare in tempi rapidi una sanzione pecuniaria avvalendosi, ove necessario, di *Agencies* specializzate senza dover rinunciare a soddisfare il “bisogno di pena” in senso stretto. Non stupisce dunque che siano proliferati soprattutto nell’ambito della criminalità economica, in cui l’efficacia e la celerità della sanzione amministrativa sono indicate da tempo come fattori da tenere in conto nella costruzione di un efficiente modello di *enforcement*². Per rimanere entro i confini nazionali, sono esempi classici i settori finanziario e tributario – pur con le necessarie differenze³ – cui si è di recente aggiunta la materia dei beni culturali⁴. Non bisogna poi sottacere come siano possibili anche ulteriori convergenze di illeciti eterogenei sulla stessa offesa, pur non essendo concepite *ab initio* dal legislatore come parti di un sistema repressivo unitario⁵.

Fintantoché la linea di demarcazione tra le due qualificazioni giuridiche poteva dirsi netta e ben definita, nessuno sembrava dubitare della legittimità del *dupliciter*, giustificata, in definitiva, dalla diversa natura degli illeciti⁶. Nel momento in cui il *nomen* ha cessato di essere determinante per individuare il confine tra i due apparati punitivi, si è invece inevitabilmente aperto un dibattito circa la conformità di simili scelte sanzionatorie alla Costituzione e alle Carte sovranazionali dei diritti. I contributi raccolti nella presente sezione, che costituiscono le relazioni svolte in occasione della tavola rotonda organizzata nell’ambito del master LUISS in diritto penale d’impresa, si misurano con il tema qui tratteggiato, spaziando dai contorni della materia penale allo statuto attuale dei doppi binari sanzionatori.

Si è infatti accennato come tali sistemi entrino in crisi con l’avvento della *matière pénale*, che rappresenta quindi il punto di partenza per una compiuta analisi del fenomeno. La ridefinizione dei confini operata dalla Corte EDU ha sollevato il tema delle garanzie da applicare alle sanzioni amministrative, tra cui, per quel che qui interessa, figura il principio del *ne bis in idem*. L’ampliamento dello spettro applicativo della Convenzione al di là dell’etichetta formale fornita dai singoli Stati nazionali è ormai di per sé divenuto un tema classico della giurisprudenza europea e del dibattito scientifico, nel quale si sono registrate negli anni posizioni differenziate. Specialmente in occasione degli interventi di depenalizzazione del secolo scorso – peraltro a cavallo del *leading case Engel c. Paesi Bassi*⁷ – ci si è interrogati spesso circa le garanzie penalistiche applicabili

¹ Limitandoci agli studi monografici sul tema, v. MADIA (2020); PROCACCINO (2022a); RUGGIERO (2022); TRIPODI (2022); ESCOBAR VEAS (2023).

² PALIERO (1993), pp. 1021 ss.

³ Per tutti la distinzione di TRIPODI (2017), 1055 s. tra doppi binari “cumulativi” – come quello finanziario – e “alternativi”, come quello tributario.

⁴ A cui commento v. VISCONTI (2024); CARRARO (2024). Se *prima facie* può sembrare distonica la scelta di inquadrare anche i reati contro il patrimonio culturale nell’ambito di tale tipo di criminalità, la correlazione di tale categoria con i *white collar crimes* è da tempo approfondita in dottrina: v. per tutti VISCONTI (2023), p. 142.

⁵ Per una completa mappatura TRIPODI (2022), pp. 59 ss.

⁶ Argomentazione che ha resistito a lungo: v. ad esempio Cass. pen. Sez. III, 15 maggio 2014, n. 20266 in relazione al doppio binario tributario.

⁷ C. Eur. Dir. Uomo, 8 giugno 1976, ricorso n. 5100/71, *Engel e a. c. Paesi Bassi*

alla nuova figura generale di illecito amministrativo, con esiti alterni. A fronte di una tesi definita “classica” di sanzione punitiva unitaria⁸, autorevolissime opinioni si dicevano invece contrarie ad «appiattare la sanzione amministrativa [...] sulla falsariga della pena criminale»⁹ o comunque negavano che anche l’illecito non formalmente penale potesse trovare i suoi referenti costituzionali nelle stesse norme tradizionalmente riservate al diritto criminale¹⁰.

In tempi più recenti, la spinta sempre più propulsiva della giurisprudenza sovranazionale e l’avvento di sanzioni amministrative particolarmente afflittive – definite «di nuova generazione»¹¹ – ha per certi versi catalizzato il dibattito non più tanto sul *se* applicare o meno determinate garanzie quanto piuttosto sull’individuazione di un criterio che indicasse a *quali* illeciti esse dovessero applicarsi o anche *quanto* un medesimo principio potesse essere diversamente modulato a seconda della natura formale della violazione. È vero che il primo interrogativo potrebbe *prima facie* richiamare una questione già risolta con il già citato caso *Engel*. Nondimeno, è noto che da tempo le Corti abbiano sviluppato una particolare predilezione per la funzione svolta dalla sanzione, generalmente ricondotta alla «*very nature of the offence*» di cui al secondo criterio della nota pronuncia¹², che sembra essere diventato l’unica bussola della Corte costituzionale nel “giudizio di penalità” di una sanzione¹³. Il “recepimento” dei criteri della nota pronuncia della Corte EDU da parte del giudice delle leggi è dunque il primo dei temi qui preso in considerazione¹⁴, attraverso l’analisi di due sentenze recenti che si confrontano con la questione. Così, in tema di revoca di prestazioni sociali per soggetti condannati per gravi reati (anche ove la loro commissione sia stata precedente all’entrata in vigore della disposizione), la prevalente funzione *riparatoria* riconosciuta dai giudici costituzionali è stata determinante per non includere le misure in questione nel perimetro della materia penale, con la conseguente esclusione del divieto di irretroattività di norme sfavorevoli¹⁵. Allo stesso modo, in tema di stupefacenti, la finalità *preventiva* delle misure afflittive ha permesso di collocare l’illecito oggetto di scrutinio al di fuori dei confini della materia penale, con conseguente disapplicazione

⁸ In relazione al primo intervento di depenalizzazione, v. NUVOLONE (1968), pp. 60 ss.

⁹ Così PALIERO, TRAVI (1989), p. 353, che più avanti (p. 371) definiscono addirittura “*rétro*” la tesi della “costituzionalizzazione”.

¹⁰ Rimane fondamentale in tal senso l’impostazione di BRICOLA (1974), pp. 14 ss. che negava l’applicabilità dell’art. 25 Cost. alle sanzioni amministrative, sostenendo che il principio di legalità per tale branca del diritto discendesse piuttosto dall’art. 23 Cost. al fine di evitare un indebolimento delle garanzie penalistiche classiche. Per una ricostruzione completa del dibattito, cfr. MASERA (2018), pp. 159 ss.

¹¹ Così VIGANÒ (2020), p. 1811. In senso simile anche FOFFANI (2018), p. 249 che parla di sanzione «fungibile» a quella penale e MANACORDA (2022), p. 1676.

¹² Sul punto MASERA (2018), pp. 58 ss.; MAZZACUVA (2017), pp. 27 ss. Sottolinea però la necessità di porre l’accento anche sul contenuto della sanzione PALAZZO (2018), p. 10.

¹³ VIGANÒ (2020), p. 1791. Si tratta in realtà anch’essa di una posizione risalente: v. C. Eur. Dir. Uomo, 21 febbraio 1984, ricorso n. 8544/79, *Oztürk c. Germania* con nota di PALIERO (1985), che già sottolineava la portata fondamentale della pronuncia.

¹⁴ MASERA (2025) p. 2 ss. del dattiloscritto.

¹⁵ Corte. cost., 6 giugno 2023, con nota di MASERA (2023), che sviluppa poi in questa sezione ulteriori considerazioni: ID. (2025), pp. 14 ss. del dattiloscritto.

del relativo statuto di garanzia¹⁶. Rimanendo dunque attratti nell'orbita della *matière pénale* solo gli illeciti *punitivi*, il "peso" da assegnare anche agli altri criteri *Engel* (in particolar modo proprio al coefficiente di severità) resta ancora da definire, anche per evitare che, come prospettato, quella della finalità della sanzione possa diventare la nuova "truffa delle etichette" volta ad aggirare la portata sostanzialistica dell'impostazione sovranazionale¹⁷.

Quanto al secondo interrogativo, la graduabilità delle garanzie convenzionali è da tempo riconosciuta. Almeno dal caso *Jussila c. Finlandia*¹⁸, la distinzione tra *hard core of criminal law* e "semplice" *criminal law* – che richiama da vicino la ripartizione a noi più familiare tra *vetita quia mala* e *mala quia vetita* – permette di modulare diversamente il medesimo diritto fondamentale a seconda dell'appartenenza dell'illecito all'una o all'altra categoria, sfumando così non solo i contorni della materia penale ma gli stessi contenuti dei principi che si vorrebbe applicare. Tale impostazione, attualissima in tema di *ne bis in idem*¹⁹, si è rivelata particolarmente feconda in diverse occasioni, fornendo la base per espressioni ormai entrate a pieno titolo nel dibattito scientifico, come la materia penale "a cerchi concentrici" o "a geometria variabile"²⁰.

Il secondo contributo sviluppa dunque questo tema dal particolare angolo visuale dei cumuli sanzionatori, segnalando però come la prima pronuncia sul tema non abbia affatto aderito alla tesi della graduabilità²¹. La sentenza *Grande Stevens c. Italia* sembrava infatti aver proposto una bocciatura secca di simili sistemi in vigore nei Paesi Membri del Consiglio d'Europa²². In particolare, l'estensione anche alle sanzioni amministrative delle stesse garanzie riservate alla materia penale classica – e la lettura sostanziale della nozione di identità dei fatti su cui convergono gli illeciti²³ – erano sembrate da sole sufficienti a scardinare l'intero impianto repressivo, senza che fossero ammissibili modulazioni del *ne bis in idem* o necessari ulteriori accertamenti²⁴. Se dunque è vero che i doppi binari sanzionatori sembrano oggi essersi in parte ripresi dalla crisi provocata da questi due fattori, la loro prova di resistenza al principio citato non si è ancora del tutto conclusa.

¹⁶ Corte cost., 14 giugno 2022, n. 148 con nota di MASERA (2022), i cui rilievi critici sono ampliati qui da ID. (2025), pp. 11 ss. del dattiloscritto.

¹⁷ MASERA (2025) p. 22 del dattiloscritto.

¹⁸ C. Eur. Dir. Uomo, 23 novembre 2006, ricorso n. 73053/01, *Jussila c. Finlandia*. Per osservazioni sul punto, v. MASERA (2018), pp. 47 ss.

¹⁹ Utilizza proprio il dibattito sul *ne bis in idem* quale esemplificazione della "geometria variabile" della *matière pénale*, MAZZACUVA (2017), pp. 339 s.

²⁰ Le espressioni sono, rispettivamente, di VIGANÒ (2017), p. 20 – e poi ripresa da MANES (2017), p. 1004 in diversa accezione – e MAZZACUVA (2017). Per un'analisi puntuale delle tre teorie, si rinvia ancora una volta a MASERA (2018), pp. 186 ss.

²¹ TRIPODI (2025), p. 2 del dattiloscritto.

²² C. Eur. Dir. Uomo, 4 marzo 2014, ricorso n. 18640/10, *Grande Stevens e altri c. Italia*, su cui *ex multis* TRIPODI (2014); VIGANÒ (2014); D'ALESSANDRO (2014), pp. 614 ss.

²³ Cfr. C. Eur. Dir. Uomo, 10 febbraio 2009, ricorso n. 1493/03, *Zoluthukin c. Russia*.

²⁴ Un accertamento di questo tipo è stato felicemente riassunto nella semplice formula "uno più uno fa due" di TRIPODI (2014).

2. Le stagioni del *ne bis in idem*.

Nel periodo tra *Grande Stevens* e il successivo *leading case A e B c. Norvegia*, si è assistito alla “massima espansione” del *ne bis in idem*, che alcuni autori hanno indicato come il fortunato “vertice” di una parabola la cui direttrice sarebbe poi tornata a scendere²⁵. In quella pur breve finestra temporale, in particolare, sono state tentate diverse strade dai giudici nazionali per porre rimedio alle ritenute violazioni della garanzia: dalle questioni di legittimità costituzionale²⁶, al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia²⁷, fino a un’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 649 c.p.p., tale da estenderne l’ambito applicativo anche ai procedimenti amministrativi²⁸. La rinnovata sensibilità al tema non ha però avuto il tempo di maturare pienamente. Se una parte delle soluzioni proposte sono state fin da subito bocciate dalla giurisprudenza di legittimità o costituzionale, per altre la decisione definitiva è arrivata dopo l’accennato *revirement* della Corte EDU. Ad appena due anni dalla sentenza *Grande Stevens*, la Grande Camera ha infatti, come noto, ammesso una limitazione del principio nell’ambito dei doppi binari, escludendo che al mero verificarsi delle condizioni sopra menzionate consegua sistematicamente la violazione del principio²⁹. Al contrario, la preclusione tipica del giudicato è stata in queste ipotesi subordinata anche all’esito negativo di un “test di connessione” sostanziale e temporale, composto a sua volta da diversi indici, tra i quali la proporzionalità complessiva della risposta sanzionatoria figura come quello più importante³⁰.

²⁵ L’immagine è di GAETA (2018), p. 17

²⁶ Cfr. Cass. pen, Sez. V, ord. nn. 38/2015 e 52/2015, in materia di abusi di mercato, risolta poi in senso negativo, per il «carattere perplesso della motivazione» da Corte cost., 8 marzo 2016, n. 102. Nel settore tributario v. invece Trib. di Monza, ord. n. 236/2016 decisa però dopo la sentenza *A e B* da Corte cost., 24 gennaio 2018, n. 43, su cui v. pure APRILE (2018); TRIPODI (2018a).

²⁷ Il riferimento è, sempre in materia tributaria, all’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Trib. di Bergamo, 16 settembre 2015 poi decisa dalla nota sentenza della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, *Menci*, dopo il *revirement* della Corte EDU.

²⁸ Cfr. Trib. Asti, n. 717/2015. Soluzione anch’essa bocciata dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. pen. Sez. III, 21 aprile 2016, n. 25815. Si trattava di una tesi sostenuta, tra gli altri, da TRIPODI (2014), par. 6; FLICK (2014), p. 14. *Contra* VIGANÒ (2016a), par. 9, che considerava da subito l’art. 649 c.p.p. non suscettibile di interpretazione convenzionalmente orientata suggerendo tuttavia un’applicazione diretta dell’art. 4 Protocollo 7 CEDU in virtù della sua natura *self-executing*. In senso simile anche GALANTINI (2015), p. 219.

²⁹ Riprendendo peraltro proprio la distinzione operata in *Jussila*: C. Eur. Dir. Uomo, 15 novembre 2016, ricorsi n. 24130/11 e 29758/11, *A e B c. Norvegia*, par. 133.

³⁰ C. Eur. Dir. Uomo, *A e B c. Norvegia*, par. 132. Sul punto, anche per la dovuta bibliografia, v. per tutti TRIPODI (2022), pp. 130 ss. Per un’analisi critica dei diversi indici, v. anche BIN (2020), pp. 114 ss. Si tratta di un’interpretazione avallata poi anche dalla CGUE: oltre al caso *Menci* citato, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-537/16, *Garlsson Real Estate e a.*; C-596/16 e C-597/16, *Di Puma e Zecca*, su cui cfr. GALLUCCIO (2018); CONSULICH (2018). La stessa linea interpretativa è stata poi sposata anche dalla giurisprudenza costituzionale: oltre a Corte cost., 43/2018 citata, v. anche Corte cost., 24 ottobre 2019, n. 222, con nota di SCOLETTA (2019a).

Non sorprende dunque che questa seconda “stagione” del *ne bis in idem* abbia privilegiato il lato sostanziale del diritto fondamentale³¹. Come infatti ben sottolineato nella seconda relazione³², i giudici nazionali, specialmente nel settore degli abusi di mercato, hanno utilizzato la duttilità di un simile giudizio per non ritenere in sé illegittimi i doppi binari, pur operando interpretazioni particolarmente di favore proprio in punto di commisurazione della pena al fine di rispettare il parametro indicato come maggiormente significativo³³.

Si tratta, indubbiamente, di una prospettiva diversa dalla netta preclusione processuale, tanto che, all’indomani della sentenza citata, si sono avanzate critiche proprio circa il possibile sfruttamento della *sufficiently close connection* per permettere le duplicazioni procedurali, segnando il punto di arresto dell’interpretazione evolutiva del principio³⁴. Se rimane innegabile che si tratti di una limitazione all’operatività della garanzia, è comunque necessario evidenziare come la giurisprudenza della Corte EDU si sia dimostrata in ogni caso particolarmente rigida, tanto che, almeno in materia economica, ha sempre ravvisato la violazione del *ne bis in idem* anche dopo l’avvento del test³⁵.

Una ri-valorizzazione della dimensione autenticamente processuale è stata invece da più parti colta nell’ultimo intervento della Corte costituzionale sul tema³⁶. Giudicando in radice illegittimo l’assetto sanzionatorio a doppio binario in materia di diritto d’autore – e svolgendo però in concreto il test di connessione – la Consulta ha infatti avuto modo di sottolineare come la *ratio* della garanzia sia *in primis* orientata alla protezione dell’individuo dal continuo contatto con l’apparato repressivo dello Stato, riprendendo in parte alcuni precedenti, tra cui il noto caso *Eternit*³⁷, che pure avevano rimarcato tale aspetto. In questa prospettiva si muove dunque l’ultimo contributo, che evidenzia le radici di garanzia processuale del principio, sottolineando come il diritto da tutelare sia quello all’unicità della persecuzione, “depurato” da improprie logiche

³¹ Sulle differenze tra i due *ne bis in idem*, cfr. RANALDI, GAITO (2017). *Amplius* sull’attuale statuto del lato sostanziale del principio, limitandoci ai lavori monografici, SILVA (2018); BIN (2022a); GIACONA (2022); SCOLETTA (2023).

³² TRIPODI (2025), p. 6 s. del dattiloscritto.

³³ Per una prima applicazione, cfr. Cass. pen., Sez. III, 22 settembre 2017, n. 6993, annotata da TRIPODI (2018b) e BARON (2018). Con riferimento alle decisioni in materia di *market abuse*, *ex multis*, cfr. Cass. pen. Sez. V, 16 luglio 2018, n. 45829 con osservazioni di MUCCIARELLI (2018b); Cass. pen., Sez. V, 21 settembre 2018, n. 49869 con nota di MADIA (2019); Cass. pen., Sez. V, 15 aprile 2019, n. 39999 con commenti di BARON (2020) e PAGELLA (2020). Per un quadro generale, si rinvia sempre al lavoro monografico di TRIPODI (2022), pp. 200 ss. In merito alle manovre “disapplicative” della Cassazione nel settore degli abusi di mercato, v. di recente anche SCOLETTA (2024), pp. 314 ss.

³⁴ VIGANÒ (2016b), par. 12, nonché la *dissenting opinion* del giudice Pinto de Albuquerque allegata alla citata decisione *A e B*, par. 79 ss.

³⁵ TRIPODI (2025), pp. 7 s. del dattiloscritto. Già ID. (2017), p. 1062, all’indomani della sentenza subito successiva ad *A e B*, aveva del resto intuito come, nonostante il test di connessione, potesse intravedersi una «nuova primavera» del *ne bis in idem*.

³⁶ Corte cost., 16 giugno 2022, n.149, su cui, *ex multis*, SEMINARA (2022); RECCHIA (2022); BIN (2022b); PROCACCINO (2022b); DELLA VALENTINA (2022); CARRARO (2023).

³⁷ Il riferimento è a Corte cost., 31 maggio 2016, n. 200, su cui v. per tutti le osservazioni di PULITANÒ (2017) e FERRUA (2017).

sostanzialistiche³⁸. In quest’ottica, l’indagine si confronta dunque con le questioni rimaste irrisolte dalla giurisprudenza sovranazionale e costituzionale, come le possibili violazioni contingenti del test elaborato in *A e B* all’interno di un quadro normativo tutto sommato conforme alle indicazioni convenzionali o i rimedi da adottare nelle ipotesi di litispendenza³⁹.

3. La proporzionalità della sanzione complessiva.

Nonostante la richiamata crescente attenzione sul lato processuale, con riferimento ai cumuli punitivi, sembra che oggi la “carta vincente” sia rappresentata proprio dalla proporzionalità della sanzione “integrata”, che ha da più parti trovato traduzione positiva. In ordine cronologico, nel settore del *market abuse* è stata confezionata da tempo una norma che, al precipuo fine di assicurare la legittimità del doppio binario, impone al giudice che interviene per secondo di «tenere conto» delle misure punitive già irrogate nell’ambito del primo procedimento e limita l’esazione della sanzione pecuniaria alla quota eccedente quella già riscossa⁴⁰. È pur vero che si tratta di un giudizio di proporzione “aperto” e fondato su una formula elastica (“tener conto”), che ha infatti portato a interpretazioni tra loro molto eterogenee. Così, se è stato osservato come l’inciso possa essere letto come mero «criterio di apprezzamento per la concessione delle circostanze attenuanti generiche»⁴¹, una nota pronuncia del Tribunale di Milano ha deciso di scomputare dalla pena detentiva anche l’eccedenza della sanzione amministrativa pecuniaria ragguagliata ai sensi dell’art. 135 c.p., scendendo anche al di sotto del minimo edittale⁴². Si tratta di segnali che evidenziano come un simile giudizio di proporzione presenti, per come formulato, un evidente grado di indeterminatezza, tornando alla mente le parole contenute in una nota *dissenting opinion* del Giudice Pinto de Albuquerque⁴³.

³⁸ TROISI (2025), pp. 3 ss. e 21 del dattiloscritto.

³⁹ TROISI (2025), pp. 22 ss. del dattiloscritto.

⁴⁰ Su tale meccanismo, *ex multis*, MUCCIARELLI (2018a), par. 8; TRIPODI (2022), pp. 235 ss.

⁴¹ MUCCIARELLI (2019a), par. 7.

⁴² Trib. Milano, 15 novembre 2018, n. 14767 con nota di MUCCIARELLI (2019) e MAZZACUVA (2020). Da ultimo, sottolinea l’indeterminatezza di tale giudizio GUIDI (2024), p. 517.

⁴³ Cfr. la *dissenting opinion* del giudice Pinto de Albuquerque, cit., parr. 73 ss., per cui l’indice del test di connessione relativo ai cd. *offsetting mechanisms* costituirebbe un «chèque en blanc for States to do as they please». Il Giudice sottolinea l’elevatissimo grado di discrezionalità di un simile giudizio, evidenziando come, in assenza di chiare indicazioni provenienti dal legislatore, la mera «*cosmetic reference to previously imposed tax penalties may appease some less demanding consciences, but it is certainly not a predictable and verifiable legal exercise. In this context, the conditions, degree and limits of the tax penalties’ impact on criminal sanctions can only be the object of pure speculation, remaining in the realm of the unknown, inner belief of the trial judges, inaccessible to the defendants*». Nella stessa direzione sembra essersi posta di recente anche la CGUE che, in relazione al doppio binario fiscale francese, ha reputato che l’art. 50 della Carta di Nizza osti a una normativa nazionale «che, in caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, non garantisce con norme chiare e precise, eventualmente quali interpretate dai giudici nazionali, che l’insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato» (corsivi nostri). Cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. I, 5 maggio

Occorre inoltre sottolineare come tale sistema sia stato poi replicato anche per gli altri modelli punitivi citati. Il confezionamento del nuovo sistema di *enforcement* in materia di beni culturali si è infatti fondato su un meccanismo di scomputo simile e la recente riforma tributaria ha confermato questo *trend* legislativo⁴⁴.

Anche dal particolare angolo visuale degli enti collettivi, la “carta” della proporzione sembra giocare un ruolo decisivo, pur senza dover necessariamente passare dalle strettoie di norme simili. Il riferimento è a un noto caso deciso dalla Procura di Milano, in cui la maggiore flessibilità del procedimento 231 ha permesso ai pubblici ministeri di pronunciare direttamente un decreto di archiviazione per l’ente già sanzionato in via amministrativa per un illecito tributario⁴⁵. In motivazione, è stato infatti sottolineato come una qualsiasi sanzione *ex d.lgs. 231/2001* sarebbe risultata sproporzionata, tenuto conto dell’avvenuta estinzione del debito con il Fisco e delle spese sostenute dalla società per l’adozione *post crimen* di un modello organizzativo.

Seguendo dunque questo *fil rouge*, è stato proposto di intervenire sull’art. 132 c.p., permettendo in via generale al giudice comune di tenere conto delle sanzioni punitive già irrogate per il medesimo fatto, così da poter derogare anche ai minimi edittali nel giudizio di commisurazione della pena o addirittura ammettere «la manovra disapplicativa *estrema*»⁴⁶. Specularmente, una disposizione simile dovrebbe essere quindi prevista all’interno della l. 689/1981, in modo da fornire tale strumento anche al giudice amministrativo nei (pur rari) casi in cui si sia formato per primo il giudicato penale.

4. La diversa tipizzazione delle fattispecie. Una possibile alternativa?

Del resto, in una materia tanto complessa, nella quale l’equilibrio tra esigenze punitive e garanzie si gioca anche sulla possibilità di modularne l’applicazione secondo la logica citata della “geometria variabile”, la valorizzazione in questo senso della dimensione sostanziale del *ne bis in idem* sembra aver già trovato particolare fortuna. È rimasto al momento in ombra invece il percorso che, in alternativa, si potrebbe valutare di intraprendere, ovvero sia quello di un intervento volto a differenziare più chiaramente il tipo legale degli illeciti soggetti a cumulo sanzionatorio in modo da fare ricadere le fattispecie in ambiti sanzionatori *ab origine* distinti.

Così, in materia di *market abuse*, è stata recentemente avanzata l’ipotesi di inserire un parametro quantitativo per il delitto di manipolazione di mercato, che funga da linea di demarcazione tra gli illeciti. In questo senso, l’idoneità della condotta a influenzare il

2022, C-570/20, BV. In senso critico circa l’eccessiva discrezionalità di tale giudizio di proporzione, già SCOLETTA (2019b), pp. 533 ss.

⁴⁴ Su questi profili in relazione alla recente riforma tributaria, cfr. TRIPODI (2024b), pp. 18 ss.; ARDIZZONE (2024), pp. 1592 ss.

⁴⁵ Cfr. Procura Trib. Milano, decreto 9 novembre 2022, annotato da TRIPODI (2023).

⁴⁶ Così TRIPODI (2022), pp. 339 ss., che nelle pagine precedenti (pp. 305 ss.) definisce però le caratteristiche che un simile giudizio di proporzionalità “integrata” dovrebbe avere.

prezzo degli strumenti finanziari dovrebbe essere valutata in relazione all'oscillazione media del loro valore in un determinato arco temporale, secondo parametri definiti dal legislatore in sede di riforma⁴⁷. Ove quindi la percentuale di variazione rispetto al prezzo medio del titolo risulti inferiore al fissato valore-soglia, sarebbe integrato il solo illecito amministrativo (naturalmente in presenza degli ulteriori elementi costitutivi), riservando così al diritto penale uno spazio autonomo conformemente al principio di sussidiarietà⁴⁸.

Allo stesso modo, in relazione all'abuso di informazioni privilegiate, è stato proposto di valorizzare quali elementi idonei a sagomare diversamente i fatti nell'ottica del principio di offensività il dolo specifico di profitto – almeno per quanto riguarda le ipotesi di *tipping* – e l'entità o il valore degli strumenti finanziari, delimitando così una sfera di incriminazione distinta rispetto al parallelo illecito amministrativo⁴⁹. Un'altra ipotesi prospettata al fine di superare il meccanismo del doppio binario è stata quella di riservare l'ambito di rilevanza penale alle sole condotte connotate da frode o falsificazione⁵⁰.

⁴⁷ MUCCIARELLI (2024), pp. 12 ss., che riprende un'idea già espressa in parte in ID. (2015), p. 321. *Contra* VIGANÒ (2016c), pp. 201 s., che si esprimeva in senso contrario a far dipendere la sussistenza di un reato di pericolo come la manipolazione di mercato da elementi estranei al tipo, come appunto l'entità dell'oscillazione del prezzo degli strumenti finanziari cagionata o evitata dalla condotta manipolativa o del profitto conseguito dall'agente, proponendo piuttosto di rinunciare *tout court* alla sanzione amministrativa. In diversa prospettiva si muove invece CONSULICH (2019), p. 565, che ha proposto di «basare la manipolazione su note modali della condotta *intrinsecamente ingannevoli*, sul modello degli “artifici” e “raggiri” codicistici, ovvero sulla “costrizione” delle controparti contrattuali [...], mentre l'approfittamento di condizioni di errore altrui oppure il mero silenzio sulle reali condizioni di scambio dei titoli» dovrebbero integrare la sola fattispecie amministrativa. In senso simile rispetto a quest'ultima proposta, la legislazione spagnola prevede la rilevanza penale delle condotte di manipolazione operativa al ricorrere di «violenza, minaccia, inganno o altro artificio». In assenza di tali elementi costitutivi, perché il fatto abbia rilevanza penale è invece necessario il superamento di determinati valori-soglia o che la condotta abbia un «impatto grave sull'integrità del mercato»: cfr. art. 284 *Código Penal*.

⁴⁸ Sull'attuale conformazione dell'illecito amministrativo di manipolazione di mercato, v. TRIPODI (2024a), p. 286.

⁴⁹ V. in tal senso la proposta di GUIDI (2024), pp. 523 ss., che prende le mosse dai Considerando n. 11 e 23 della Direttiva MAD II relativi alle ipotesi in cui l'illecito debba considerarsi “grave” e ai criteri discretivi tra illecito penale e amministrativo. In senso parzialmente diverso, già MUCCIARELLI (2015), p. 320, proponeva di individuare una soglia numerica utilizzando come parametro l'entità del profitto realizzato o della perdita evitata. Una soluzione simile, come anticipato, è stata individuata dal legislatore spagnolo che per le condotte di manipolazione informativa – od operativa ma priva di connotati fraudolenti – e, in relazione all'abuso di informazioni privilegiate, di *trading* e *tuyautage* ha previsto il ricorso alla sanzione penale solamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) profitto realizzato o danno cagionato superiore a duecentocinquanta o cinquecentomila euro a seconda della fattispecie di riferimento; b) valore di strumenti finanziari utilizzati superiore a due milioni di euro; c) grave impatto sull'integrità del mercato. Nonostante, dunque, la pluralità di opzioni presenti nella disposizione (e i profili di indeterminazione legati al richiamo agli effetti negativi sulla «integrità del mercato»), si è effettivamente scelto di operare una distinzione netta tra i delitti e gli illeciti amministrativi. Cfr. artt. 284 e 285 *Código Penal*.

⁵⁰ BASILE (2019), p. 576, dove si intende per frode «l'impiego di artifici» e per falsificazione «la falsità di dichiarazioni o in atti». *Amplius*, ID. (2017), pp. 284 ss., in cui si sottolinea come una simile scelta sarebbe ispirata al comparto sanzionatorio antiriciclaggio, per il quale il Parlamento, in sede di recepimento della

Per quanto riguarda invece il settore tributario, il sistema è in realtà dotato da tempo di una valvola idonea a evitare il cumulo sanzionatorio, ossia il generale principio di specialità che, *ex art.* 19 d.lgs. 74/2000, regola i rapporti tra illeciti amministrativi e reati⁵¹. Nonostante la sua applicazione postuli in realtà la celebrazione di due distinti procedimenti⁵², il meccanismo sarebbe in astratto idoneo a far applicare la sola sanzione penale in caso di condanna per la stessa violazione oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Nondimeno, le risalenti resistenze della giurisprudenza a dare attuazione a tale rimedio hanno spinto il legislatore della riforma nel senso sopra tratteggiato di prevedere anche per questo doppio binario una clausola che consenta la compensazione tra sanzioni, piuttosto che continuare ad affidarsi alla specialità⁵³. Di conseguenza, anche in questa materia, volendo seguire la strada della diversa tipizzazione, a essere valorizzate dovrebbero essere le soglie di punibilità dei reati tributari, chiaramente assenti nei paralleli illeciti amministrativi, e che ben potrebbero fungere da confine oltre il quale lasciare spazio al solo *enforcement* penale⁵⁴.

Si tratterà di vedere se il legislatore proseguirà nella via privilegiata sin qui del mantenimento del doppio binario cumulativo, affidando al giudice il cruciale e delicato compito di equilibrare i meccanismi punitivi in questione, all'insegna anzitutto della proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio, oppure percorrerà la diversa strada appena tratteggiata che conduce a una alternatività dei due illeciti, nel nome di una idea di coordinamento tra penale e amministrativo diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere e una logica del *ne bis in idem* proiettata a recuperare una sua dimensione processuale che non si esaurisca nella *close connection* consegnataci da *A e B contro Norvegia*.

Bibliografia

APRILE, Ercole (2018): "Il divieto di *bis in idem* e la compatibilità con il sistema del "doppio binario sanzionatorio" in una illuminante sentenza della Corte costituzionale", *Cassazione penale*, 6, pp. 1940-1952

Direttiva (UE) 2015/849, ha appunto scelto di circoscrivere la rilevanza penale alle sole condotte «perpetrate attraverso frode o falsificazione». Nello stesso senso, anche MUCCIARELLI (2019b), pp. 581 s.

⁵¹ Già TRIPODI (2019), p. 68 sottolineava come la specialità svolgesse proprio il ruolo di salvaguardia anche del *ne bis in idem*.

⁵² Cfr. VALLINI (2016), pp. 303 ss. in merito al funzionamento del sistema delineato dagli artt. 19, 20 e 21 d.lgs. 74/2000, su cui si sono ora innestate le innovazioni apportate dal d.lgs. 87/2024.

⁵³ *Ex multis*, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2013, n. 37424 e 37425 in relazione ai delitti di omesso versamento, ma la negazione del rapporto di specialità tra i due illeciti è ribadita più volte dalla giurisprudenza successiva anche in tema di dichiarazione infedele e indebita compensazione. Sul punto, nella prospettiva del doppio binario, v. ARDIZZONE (2022), pp. 213 s.

⁵⁴ ARDIZZONE (2025), p. 59.

- ARDIZZONE, Giorgio (2022): "Il "volto attuale" del *ne bis in idem* europeo nel sistema penal-tributario", *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, pp. 212-250
- ARDIZZONE, Giorgio (2024): "Il D.lgs. 87/2024 e la riforma del doppio binario tributario", *Diritto penale e processo*, pp. 1590-1598
- ARDIZZONE, Giorgio (2025): "Il nuovo assetto del diritto penale tributario: un'analisi del D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87", *Legislazione penale*, pp. 1-60
- BARON, Luca (2018): "Reati tributari e *ne bis in idem*: una prima declinazione interna del criterio della *sufficiently close connection in substance and time*", *Giurisprudenza commerciale*, 6, pp. 907-922
- BARON, Luca (2020): "*Ne bis in idem* e giudizio di proporzione: la certezza dell'incertezza applicativa", *Giurisprudenza commerciale*, 4, pp. 743-756
- BASILE, Enrico (2017): "Una nuova occasione (mancata) per riformare il comparto penalistico degli abusi di mercato?", *Diritto penale contemporaneo*, 5, pp. 271-286
- BASILE, Enrico (2019): "L'*insider trading* riformato... ma non troppo: criticità e prospettive all'indomani del D.lgs. n. 107/2018", *Le Società*, 5, pp. 570-577
- BIN, Ludovico (2020): "Anatomia del *ne bis in idem*: da principio unitario a trasformatore neutro di principi in regole", *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 99-141
- BIN, Ludovico (2022a): *Unità e pluralità nel concorso di reati* (Torino, Giappichelli)
- BIN, Ludovico (2022b): "*Ne bis in idem* europeo vs. controllo di razionalità interno di un doppio binario sanzionatorio", *Giurisprudenza costituzionale*, 3, pp. 1599-1608
- BRICOLA, Franco (1974): voce "Teoria generale del reato", *Novissimo Digesto italiano*, vol. XIV, Torino, Giappichelli, pp. 7-93
- CARRARO, Luca (2023): "La Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. per violazione del *ne bis in idem* in materia di diritto d'autore: la natura *ectoplasmatica* del test di *close connection*", *Archivio penale*, pp. 1-49
- CARRARO, Luca (2024): "Tutela dei beni culturali e paesaggistici: la creazione di un (altro) doppio binario cumulativo. Considerazioni a prima lettura sulla Legge 22 gennaio 2024, n. 6", *Archivio penale*, 2024, pp. 1-33
- CONSULICH, Federico (2018): "Il prisma del *ne bis in idem* nelle mani del giudice eurounitario", *Diritto penale e processo*, 7, pp. 949-959

CONSULICH, Federico (2019): “Market manipulation e legislazione cosmetica”, *Le Società*, 5, pp. 558-569

D’ALESSANDRO, Francesco (2014): “Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali”, *Diritto penale e processo*, pp. 614-631

DELLA VALENTINA, Jacopo (2022): “Il paradigma del *ne bis in idem* tra proporzionalità assorbente, rinnovata concezione processuale e *overlapping protection*”, *Sistema penale*, pp. 1-30

ESCOBAR VEAS, Javier (2023): *Ne bis in idem and Multiple Sanctioning Systems*, Berlin, Springer

FERRUA, Paolo (2017): “La sentenza costituzionale sul caso *Eternit*: il *ne bis in idem* tra diritto vigente e diritto vivente”, *Cassazione penale*, 1, pp. 78-90

FLICK, Giovanni Maria (2014): “Reati fiscali, principio di legalità e *ne bis in idem*: variazioni italiane su un tema europeo”, *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-19

FOFFANI, Luigi (2018): “Verso un modello amministrativo di illecito e sanzione d’impresa “iper-punitivo” e fungibile alla sanzione penale?” in DONINI, Massino, FOFFANI, Luigi (eds.): *La materia penale tra diritto nazionale ed europeo* (Torino, Giappichelli) pp. 249-258

GAETA, Gennaro (2018): “Dove non arriva il principio: il *ne bis in idem* tra sanzioni tributarie e politica giudiziaria delle Corti superiori”, *Archivio penale*, 1, pp. 1-18

GALANTINI, Novella (2015): “Il principio del *ne bis in idem* tra doppio processo e doppia sanzione”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 215-223

GALLUCCIO, Alessandra (2018): “La Grande Sezione della Corte di Giustizia si pronuncia sulle attese questioni pregiudiziali in materia di *bis in idem*”, *Diritto penale contemporaneo*, 3, pp. 286-294

GIACONA, Ignazio (2022): *Concorso apparente di reati e istanze di ne bis in idem sostanziale* (Torino, Giappichelli)

GUIDI, Dario (2024): *Abuso di informazioni privilegiate. Modelli di configurazione dell’illecito e prospettive evolutive* (Torino, Giappichelli)

MADIA, Nicola, (2019): “*Ne bis in idem* europeo: la definitiva emersione della sua efficacia anche sostanziale in materia di pluralità di sanzioni e proporzionalità della pena”, *Cassazione penale*, pp. 662-684

- MADIA, Nicola (2020): *Ne bis in idem europeo e giustizia penale* (Padova, Cedam)
- MANACORDA, Stefano (2022): “Materia penale”, in PIERGALLINI, Carlo, MANNOZZI, Grazia, SOTIS, Carlo, PERINI, Chiara, SCOLETTA, Marco, CONSULICH, Federico (eds.), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero* (Milano, Giuffrè), pp. 1669-1682
- MANES, Vittorio (2017): “Profili e confini dell’illecito para-penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 988-1007
- MASERA, Luca (2018): *La nozione costituzionale di materia penale* (Torino, Giappichelli)
- MASERA, Luca (2022): “La Corte costituzionale ritiene che le sanzioni amministrative previste per i consumatori di stupefacenti abbiano finalità preventiva e non punitiva”, *Sistema penale*, 14.7.2022
- MASERA, Luca (2023): Ancora la Corte costituzionale sulla nozione di *matière pénale*, rispetto ad un’ipotesi di revoca delle prestazioni sociali, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 2722 ss.
- MASERA, Luca (2025): “I criteri Engel alla prova della prassi interna. La necessità di maggiore chiarezza sistematica nell’elaborazione della nozione costituzionale di *matière pénale*”, in questa sezione.
- MAZZACUVA, Francesco (2017): *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico* (Torino, Giappichelli)
- MAZZACUVA, Francesco (2020): “Il *ne bis in idem* dimezzato: tra valorizzazione delle istanze di proporzione della sanzione e smarrimento della dimensione processuale”, *Giurisprudenza commerciale*, pp. 940-951
- MUCCIARELLI, Francesco (2015): “La nuova disciplina eurounitaria sul *market abuse*: tra obblighi di incriminazione e *ne bis in idem*”, *Diritto penale contemporaneo*, 4, pp. 295-324
- MUCCIARELLI, Francesco (2018a): “Gli abusi di mercato riformati e le persistenti criticità di una tormentata disciplina”, *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-22
- MUCCIARELLI, Francesco (2018b): “Illecito penale, illecito amministrativo e *ne bis in idem*: la Corte di cassazione e i criteri di stretta connessione e di proporzionalità”, www.dirittopenalecontemporaneo.it
- MUCCIARELLI, Francesco (2019a): “Doppio binario sanzionatorio degli abusi di mercato e *ne bis in idem*: prime ricadute pratiche dopo le sentenze della CGUE e la (parziale) riforma domestica”, www.dirittocontemporaneo.it

MUCCIARELLI, Francesco (2019b): “Gli illeciti amministrativi degli artt. 187-bis, 187-ter e 187-ter.1 TUF dopo la riforma all’insegna della tecnica del rinvio”, *Le Società*, 5, pp. 578-589

MUCCIARELLI, Francesco (2024): “Materialità e offensività dell’alterazione, investitore ragionevole e giudizi nella manipolazione di mercato”, *Sistema penale*, pp. 1-76

NUVOLONE, Pietro (1968): “Depenalizzazione apparente e norme penali sostanziali”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 60 ss.

PAGELLA, Cecilia (2019): “L’inafferrabile concetto di connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta: la Cassazione ancora su *ne bis in idem* e *insider trading*”, www.sistemapenale.it

PALAZZO, Francesco (2018): “Il limite della political question fra Corte costituzionale e Corti europee. Che cosa è “sostanzialmente penale”?” in DONINI, Massimo, FOFFANI, Luigi (eds.): *La materia penale tra diritto nazionale ed europeo* (Torino, Giappichelli), pp. 7-21

PALIERO, Carlo Enrico (1985): “Materia penale” e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione classica e una svolta radicale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 894-928

PALIERO, Carlo Enrico, TRAVI, Aldo (1989): “voce: Sanzioni amministrative”, *Enciclopedia del Diritto*, Vol. XXXVI (Milano, Giuffrè)

PALIERO, Carlo Enrico (1993): “La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 1021

PROCACCINO, Angela (2022a): “*I bis in idem tra diritti individuali e discrezionalità dell’apparato*”, (Padova, Cedam)

PROCACCINO, Angela (2022 b): “Illegittimità dell’art. 649 c.p.p. e doppio binario punitivo per il diritto d’autore. La spinta gentile e i *caveat*”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1590-1599

PULITANÒ, Domenico (2017): “La Corte costituzionale sul *ne bis in idem*”, *Cassazione penale*, 1, pp. 70-78

RANALDI, Gianrico e GAITO, Federico (2017): “Introduzione allo studio dei rapporti tra *ne bis in idem* sostanziale e processuale”, *Archivio penale*, 1, pp. 1-26

RECCHIA, Nicola (2022): “L’ennesima stagione del *ne bis in idem* nel costituzionalismo multilivello: la riaffermazione del suo *ubi consistam* processuale contro ogni riduzionismo sostanziale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1676-1706

RUGGIERO, Rosa Anna (2022): *Proscioglimento e ne bis in idem nel doppio binario sanzionatorio*, Torino, Giappichelli

SCOLETTA, Marco (2019a): “Legittimità in astratto e illegittimità in concreto del doppio binario punitivo in materia tributaria al cospetto del *ne bis in idem* europeo”, *Giurisprudenza costituzionale*, 5, pp. 2649-2660

SCOLETTA, Marco (2019b): “Abusi di mercato e *ne bis in idem*: il doppio binario (e la legalità della pena) alla mercé degli interpreti”, *Le Società*, pp. 533-546

SCOLETTA, Marco (2023): *Idem crimen* (Torino, Giappichelli)

SCOLETTA, Marco (2024): “Il doppio binario sanzionatorio alla luce del vincolo europeo del *ne bis in idem*”, in Consulich, Federico (ed.): *I reati in materia bancaria e finanziaria, Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero (Torino, Giappichelli), pp. 299-326

SEMINARA, Sergio (2022): “Il divieto di *bis in idem*: un istituto inquieto”, *Diritto penale e processo*, 11, pp. 1381-1397

SILVA, Chiara (2018): *Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti* (Torino, Giappichelli)

TRIPODI, Andrea Francesco (2014): “Uno più uno (a Strasburgo) fa due: l’Italia condannata per violazione del *ne bis in idem* in tema di manipolazione di mercato”, www.dirittopenalecontemporaneo.it

TRIPODI, Andrea Francesco (2017): “Cumuli punitivi, *ne bis in idem* e proporzionalità”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1047-1086

TRIPODI, Andrea Francesco (2018a): “Il nuovo volto del *ne bis in idem* convenzionale agli occhi del giudice delle leggi. Riflessi sul doppio binario sanzionatorio in materia fiscale”, *Giurisprudenza Costituzionale*, 2, pp. 530-539

TRIPODI, Andrea Francesco (2018b): “*Ne bis in idem* e sanzioni tributarie: la Corte di Cassazione “sfronda” il test della *sufficiently close connection in substance and time*”, *Diritto penale contemporaneo*, 3, pp. 270-278

TRIPODI, Andrea Francesco (2022): *Ne bis in idem europeo e doppi binari punitivi. Profili di sostenibilità del cumulo sanzionatorio nel quadro dell’ordinamento multilivello* (Torino, Giappichelli)

TRIPODI, Andrea Francesco (2023): “Archiviazione 231 per *ne bis in idem*. Quando la disciplina della responsabilità da reato degli enti “incrocia” la garanzia europea”, *Cassazione penale*, 2023, pp. 981-996

TRIPODI, Andrea Francesco (2024a): “Gli illeciti amministrativi in tema di abusi di mercato” in Consulich, Federico (ed.): *I reati in materia bancaria e finanziaria, Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero (Torino, Giappichelli), pp. 275-298

TRIPODI, Andrea Francesco (2024b): “Prime osservazioni sulla riforma fiscale nella prospettiva del *ne bis in idem* europeo”, *disCrimen*, 2.10.2024, pp.1-29

TRIPODI, Andrea Francesco (2025): “Doppio binario sanzionatorio: lunga vita o destino segnato?”, in questa sezione.

TROISI, Paolo (2025): “I doppi binari punitivi nel prisma del *ne bis in idem* processuale”, in questa sezione.

VALLINI, Antonio (2016): “Sanzioni amministrative per violazioni penalmente rilevanti” in GIOVANNINI, Alessandro, DI MARTINO, Alberto, MARZADURI, Enrico (eds.), *Trattato di diritto sanzionatorio tributario* (Milano, Giuffrè), pp. 303-311

VIGANÒ, Francesco (2014): “Doppio binario sanzionatorio e *ne bis in idem*: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della Carta?”, *Diritto penale contemporaneo*, 3, pp. 219-238

VIGANÒ, Francesco (2016a): “Omesso versamento di IVA e diretta applicazione delle norme europee in materia di *ne bis in idem*?”, www.dirittopenalecontemporaneo.it.

VIGANÒ, Francesco (2016b): “La Grande Camera della Corte di Strasburgo su *ne bis in idem* e doppio binario sanzionatorio”, www.dirittopenalecontemporaneo.it

VIGANÒ, Francesco (2017): “Il *nullum crimen* conteso: legalità ‘costituzionale’ vs. legalità ‘convenzionale’?”, *Diritto penale contemporaneo*, pp. 1-29

VIGANÒ, Francesco (2020): “Garanzie penalistiche e sanzioni amministrative”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1776-1819

VISCONTI, Arianna (2023): *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale* (Torino, Giappichelli)

VISCONTI, Arianna (2024): “La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, pp. 86-121